



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **105**

Del **27/09/2019**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 RELATIVO AL GRUPPO -
COMUNE DI FANO - I.E.**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) BRUNORI Barbara	No	14) MAZZANTI Tommaso	Si
2) CARBONI Edoardo	Si	15) NICOLELLI Enrico	Si
3) CECCHETELLI Carla	Si	16) PAGNETTI Mirco	Si
4) CIPRIANI Enrico	Si	17) PANARONI Francesco	Si
5) CLINI Giovanni Alessandro	Si	18) PERINI Federico	Si
6) D'ANNA Giancarlo	No	19) RICCI Francesca	Si
7) FATTORI Cora	Si	20) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
8) GIACOMONI Agnese	Si	21) SCOPELLITI Carmelo-Luigi	No
9) ILARI Gianluca	No	22) SERFILIPPI Luca	Si
10) LUCIOLI Stefano	Si	23) SERI Massimo	Si
11) LUZI Carla	Si	24) TARSI Lucia	Si
12) MAGRINI Marianna	No	25) VALORI Piero	Si
13) MARCHEGIANI Stefano	Si		

Presenti: **20** Assenti: **5**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:**D'ANNA Giancarlo -MAGRINI Marianna -**

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **LUCIOLI STEFANO, GIACOMONI AGNESE, SERFILIPPI LUCA.**

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Scopelliti, Brunori e Ilari.

E' uscito il consigliere Clini.

Sono presenti n. 22 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 339 del 16/09/2019 è stata approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2018 relativo al Gruppo Comune di Fano;

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000;

Visto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2019 con riferimento all'esercizio 2018.

- il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2016 ha rappresentato il primo anno di elaborazione del documento;

- il D.Lgs 118/2011 e l'attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per l'esercizio 2018;

- con deliberazione consiliare n.66 del 08.04.2019 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Ente;

Considerato che:

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo Comune di Fano” e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Fano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2018;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio contabile 4/4, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la

predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.);
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo.

Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

3. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

4. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

5. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

6. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante

sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. **L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante.** I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

7. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere **dal 2019**, con riferimento **all'esercizio 2018** la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel Gruppo bilancio consolidato nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore

pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. **A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.**

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Considerato che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 550 del 11.12.2018, con oggetto: "BILANCIO CONSOLIDATO 2018. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI FANO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. I.E." è stata effettuata la ricognizione e la ridefinizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018 in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs 118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Fano ed Elenco dei Componenti il gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento;

Dato atto che nella richiamata delibera GM.550/2018, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Fano, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del Bilancio dell'esercizio 2017, e con riferimento all'AATO n.1 Marche Nord, **erroneamente** era stato indicato che tutti i parametri economico-patrimoniali, sulla base dei quali era stata verificata l'inserimento nel perimetro di consolidamento, non erano verificati:

Parametri	A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro e Urbino 2017 (i dati definitivi si possono riferire, ad oggi, solo all'esercizio 2017)	Valore soglia	VERIFICATO SI / NO
Totale attivo	€.4.022.263,83	€.7.175.050,27	NO
Patrimonio netto	€.3.762.964,73	€.6.188.926,52	NO
Ricavi caratteristici	€.2.300.461,22	€.1.831.716,85	NO

Dato atto che da un successivo controllo è stato evidenziato che il parametro “RICAVI CARATTERISTICI” dell’AATO n.1 Marche Nord era superiore al valore di soglia e pertanto lo stesso soggetto pubblico deve essere considerato all’interno del perimetro di consolidamento;

Verificata la situazione di cui sopra prendendo come riferimento i dati aggiornati riferiti all’**esercizio 2018**;

Parametri	Comune di Fano 2018	% soglia	Valore soglia
Totale attivo	€.269.537.382,18	3,00%	€.8.086.121,46
Patrimonio netto	€.230.644.151,81	3,00%	€.6.919.324,55
Ricavi caratteristici	€.66.784.230,26	3,00%	€.2.003.526,90

Parametri	A.A.T.O. Assema di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro e Urbino 2018	Valore soglia	VERIFICATO SI / NO
Totale attivo	€.9.283.065,64	€.8.086.121,46	SI
Patrimonio netto	€.3.686.761,68	€.6.919.324,55	NO
Ricavi caratteristici	€.7.494.491,40	€.2.003.526,90	SI

Confermato quindi il rispetto per l’A.A.T.O.n.1 il superamento del valore di soglia dei parametri “totale attivo” e “ricavi caratteristici” anche con riferimento ai dati 2018;

Dato atto che dall’analisi della situazione di fatto delle partecipazioni del Comune di Fano si conferma l’elenco dei soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) già individuato con la richiamata delibera GM.550 del 11.12.2018 e che le risultanze di tale analisi sono riportate nello schema di cui sotto:

G.A.P. COMUNE DI FANO

RAGIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE (€.)	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FANO	GAP SI/NO	MOTIVAZIONE PER GAP	
GRUPPO ASET S.P.A.	Cap.sociale €.10.493.910,00	97,15%	SI	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Società controllata ai sensi dell’art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011

A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	□€..1.724.518,5 8 (Fondo di dotazione)	11,71%	SI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	□€.41.500,00 (Fondo di dotazione)	14,67%	SI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO RIFIUTI	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
Fondazione Teatro della Fortuna	Comune di Fano - quota sociale di €.512.000,00	64,24%	SI	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (un soggetto partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)	Ente strumentale controllato ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
Centro Didattico di Educazione Ambientale □ Casa Archilei □			SI	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (un soggetto partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)	Ente strumentale controllato ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
SOCIETA' AEROPORTUA LE "FANUM FORTUNAE" s.r.l.	□€.735.306,00	42,46%	SI	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA MA NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO E NON AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI) ma con quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%	Società partecipata ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
Fondazione Federiciana	□€.10.000,00	50,00%	SI	NON C'E' CONTROLLO, C'E' LA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI (IN QUESTO CASO DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA NEL GAP SOLO SE CI FOSSE CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE) E NON E' AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI ma con quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
Fano Ateneo	□€.169.937,00	47,00%	SI	ENTE STRUMENTALE A PARTECIPAZIONE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATO E NON AFFIDATARIO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ma con quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011

Dato atto che al fine di redigere il bilancio consolidato, i componenti del “**Perimetro di Consolidamento**” del Comune di Fano, sono individuati nei seguenti organismi/società controllati/partecipati, modificandola situazione già esposta nella delibera GM.n.550 dell'11.12.2018sopra richiamata, tenuto conto delle conclusioni sopra esposte in relazione al A.A.T.O.n.1, nel seguente modo:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO COMUNE DI FANO

RAGIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE (€.)	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FANO	DA CONSOLIDARE SI/NO	MOTIVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO		Metodo di consolidamento
GRUPPO ASET S.P.A.	Cap.sociale €.10.493.910,00	97,15%	SI	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CON VALORI PATRIMONIALI, ECONOMICI E FINANZIARI SUPERIORI AL VALORE SOGLIA DELLA CAPOGRUPPO COMUNE DI FANO	Società controllata (consolidamento con metodo integrale)	Metodo Integrale
A.A.T.O.Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	□€..1.724.518,58 (Fondo di dotazione)	11,71%	SI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011	Metodo Proporzionale

GRUPPO ASET SpA

Il bilancio consolidato del “Gruppo ASET” chiuso al 31/12/2018, è **relativo** al secondo esercizio dopo la fusione di Aset Holding Spa in Aset Spa e viene redatto in ottemperanza al D.lgs. 9 aprile 1991 n. 127. Il bilancio evidenzia un utile consolidato dell’esercizio di €.3.495.995,00 di cui €.68.012,00 di competenza di terzi. **Il risultato consolidato del “Gruppo ASET” in seguito alle rettifiche di elisione per il consolidamento con il Comune di Fano evidenzia un risultato negativo.**

Il documento di bilancio di gruppo rappresenta il consolidamento integrale della Controllante Aset S.p.A. e delle società Controllate “di diritto” A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l. e Aset Entrate Srl in liquidazione e il consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società, “a controllo congiunto” al 50% con il socio Aspes Spa, Adriacom Cremazioni Srl tra quelle facenti parte del Gruppo Aset di seguito rappresentato:

Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato con il metodo integrale

Denominazione	Sede	Controllo diretto	Capitale	Quota controllo gruppo
ASET S.p.A.	Fano, Via E. Mattei 17	-	□ 10.493.910,00	Capogruppo
AES Distribuzione Gas Fano srl	Fano, Via E. Mattei 17	51,00%	□ 100.000,00	51,00%
Aset Entrate srl in liquidazione	Fano, Via Nolfi 5D	60,00%	□ 110.000,00	60,00%

Per quanto riguarda ASET S.p.A. in base alla previsione di cui al punto 3 del principio 4/4 per la quale: "In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo" è stato preso a riferimento il bilancio consolidato 2018 dove la società partecipata indiretta Adriacom Cremazioni srl è rappresentata con il metodo del patrimonio netto come da prassi privatistica.

Adriacom Cremazioni srl, come dichiarato nel bilancio consolidato del Gruppo Aset, rientra nell'area di consolidamento di Aset ma viene applicato il metodo del patrimonio netto.

"La partecipazione nell'impresa collegata Adriacom Cremazioni Srl, sottoposta a controllo congiunto, si incrementa nell'esercizio in corso per effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto"

Adriacom è a tutti gli effetti una partecipazione indiretta del Comune che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11 quater del 118/2011.

Pertanto, tenuto conto che il principio contabile 4/2 offre la possibilità di consolidare il bilancio consolidato dei gruppi intermedi, si ritiene sufficiente utilizzare il bilancio consolidato di Aset senza procedere alla rettifica del valore di carico di Adriacom in Aset.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

- che sono quindi esclusi dal perimetro di consolidamento gli organismi/società controllati/partecipati il cui bilancio è irrilevante in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art.11-bis (Bilancio Consolidato) del D.Lgs.118/2011 che punto 2. prevede che:
....."

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale

consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

.....”.

Vista la documentazione inviata con mail in data 5 luglio 2019 da Aset S.p.A. e succ. integrazioni con mail del 09.07.2019 e dell'11.07.2019, con le quali vengono comunicati i dati di bilancio al 31.12.2018 ed attraverso la compilazione del Reporting Package vengono riclassificati secondo lo schema del Bilancio Consolidato approvato con il D.Lgs.118/2011 ed indicate le operazioni di rettifica/elisione con il Comune e fra le stesse società;

Visto:

- lo schema del Bilancio Consolidato dell'anno 2018, allegato al presente atto nelle risultanze comprendenti il “Conto Economico Consolidato”, lo “Stato Patrimoniale Consolidato (attivo)” e lo “Stato Patrimoniale Consolidato (passivo)”, parte integrante e sostanziale;

- l'allegata “Relazione sulla gestione e Nota Integrativa” al bilancio consolidato, fornisce informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento;

Visti gli articoli da 80 a 83 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di CC.n. 247 del 22.12.2016;

Vista la relazione dei Revisori dei conti di cui all'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, verbale n. 41 del 19.09.2019, allegato alla delibera;

Attestata ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Vista la proposta presentata in data 16.09.2019 dall'Assessore alle Finanze Sara Cucchiarini;

Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs.n.267/2000:

- 1) Parere di regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 16/09/2019, favorevole;
- 2) Parere di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 16/09/2019, favorevole;

Visto il verbale n. 1 in data 20.09.2019 della 4° Commissione Consiliare;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 19

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 4 (Ilari, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi)

ASTENUTI: 3 (Mazzanti, Panaroni, Ruggeri)

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali dell'atto;

2. Di confermare la situazione delle “partecipazioni” del Comune di Fano, già contenute nella delibera di Giunta Comunale n.550 del 11.12.2018, per la determinazione del GAP del Comune di Fano, secondo il contenuto della seguente tabella:

G.A.P. COMUNE DI FANO

RAGIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE (€.)	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FANO	GAP SI/NO	MOTIVAZIONE PER GAP	
GRUPPO ASET S.P.A.	Cap.sociale €.10.493.910,00	97,15%	SI	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	Società controllata ai sensi dell'art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	□€..1.724.518,58 (Fondo di dotazione)	11,71%	SI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	□€.41.500,00 (Fondo di dotazione)	14,67%	SI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO RIFIUTI	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
Fondazione Teatro della Fortuna	Comune di Fano - quota sociale di €.512.000,00	64,24%	SI	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (un soggetto partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)	Ente strumentale controllato ai sensi dell'art.11-quinquies D.Lgs.118/2011

Centro Didattico di Educazione Ambientale □ Casa Archilei □			SI	ENTE STRUMENTALE CONTROLLATO (un soggetto partecipato – quota – rientra nel GAP solo se c'è controllo)	Ente strumentale controllato ai sensi dell'art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
SOCIETA' AEROPORTUALI "FANUM FORTUNAE" s.r.l.	□€.735.306,00	42,46%	SI	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA MA NON CONTROLLATA DAL COMUNE DI FANO E NON AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI) ma con quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%	Società partecipata ai sensi dell'art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
Fondazione Federiciana	□€.10.000,00	50,00%	SI	NON C'E' CONTROLLO, C'E' LA PARTECIPAZIONE DI PRIVATI (IN QUESTO CASO DOVREBBE ESSERE CONSIDERATA NEL GAP SOLO SE CI FOSSE CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE) E NON E' AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI ma con quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.11-quinquies D.Lgs.118/2011
Fano Ateneo	□€.169.937,00	47,00%	SI	ENTE STRUMENTALE A PARTECIPAZIONE PUBBLICO/PRIVATO NON CONTROLLATO E NON AFFIDATARIO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ma con quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.11-quinquies D.Lgs.118/2011

3. Di dare atto che al fine di redigere il bilancio consolidato, i componenti del "**Perimetro di Consolidamento**" del Comune di Fano, sono individuati nei seguenti organismi/società controllati/partecipati, modificandola situazione già esposta nella delibera GM.n.550 dell'11.12.2018 sopra richiamata, tenuto conto delle conclusioni sopra esposte in relazione al A.A.T.O.n.1, nel seguente modo:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO COMUNE DI FANO

RAGIONE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE (€.)	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FANO	DA CONSOLIDARE SI/NO	MOTIVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO		Metodo di consolidamento
GRUPPO ASET S.P.A.	Cap.sociale €.10.493.910,00	97,15%	SI	SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, CON VALORI PATRIMONIALI, ECONOMICI E FINANZIARI SUPERIORI AL VALORE SOGLIA DELLA CAPOGRUPPO COMUNE DI FANO	Società controllata (consolidamento con metodo integrale)	Metodo Integrale
A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	□€..1.724.518,58 (Fondo di dotazione)	11,71%	SI	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA AFFIDATARIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Ente strumentale partecipato ai sensi dell'art.art.11-quinquies D.Lgs.118/2011	Metodo Proporzionale

GRUPPO ASET SpA

Il bilancio consolidato del “Gruppo ASET” chiuso al 31/12/2018, è **relativo** al secondo esercizio dopo la fusione di Aset Holding Spa in Aset Spa e viene redatto in ottemperanza al D.lgs. 9 aprile 1991 n. 127. Il bilancio evidenzia un utile consolidato dell’esercizio di €.3.495.995,00 di cui €.68.012,00 di competenza di terzi. **Il risultato consolidato del “Gruppo ASET” in seguito alle rettifiche di elisione per il consolidamento con il Comune di Fano evidenzia un risultato negativo.**

Il documento di bilancio di gruppo rappresenta il consolidamento integrale della Controllante Aset S.p.A. e delle società Controllate “di diritto” A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l. e Aset Entrate Srl in liquidazione e il consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società, “a controllo congiunto” al 50% con il socio Aspes Spa, Adriacom Cremazioni Srl tra quelle facenti parte del Gruppo Aset di seguito rappresentato:

Elenco delle imprese incluse nel bilancio consolidato con il metodo integrale

Denominazione	Sede	Controllo diretto	Capitale	Quota controllo gruppo

ASET S.p.A.	Fano, Via E. Mattei 17	-	□ 10.493.910,00	Capogruppo
AES Distribuzione Gas Fano srl	Fano, Via E. Mattei 17	51,00%	□ 100.000,00	51,00%
Aset Entrate srl in liquidazione	Fano, Via Nolfi 5D	60,00%	□ 110.000,00	60,00%

Per quanto riguarda ASET S.p.A. in base alla previsione di cui al punto 3 del principio 4/4 per la quale: “In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo” è stato preso a riferimento il bilancio consolidato 2018 dove la società partecipata indiretta Adriacom Cremazioni srl è rappresentata con il metodo del patrimonio netto come da prassi privatistica.

Adriacom Cremazioni srl, come dichiarato nel bilancio consolidato del Gruppo Aset, rientra nell’area di consolidamento di Aset ma viene applicato il metodo del patrimonio netto.

“La partecipazione nell’impresa collegata Adriacom Cremazioni Srl, sottoposta a controllo congiunto, si incrementa nell’esercizio in corso per effetto della valutazione con il metodo del patrimonio netto”

Adriacom è a tutti gli effetti una partecipazione indiretta del Comune che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11 quater del 118/2011.

Pertanto, tenuto conto che il principio contabile 4/2 offre la possibilità di consolidare il bilancio consolidato dei gruppi intermedi, si ritiene sufficiente utilizzare il bilancio consolidato di Aset senza procedere alla rettifica del valore di carico di Adriacom in Aset.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

che sono quindi esclusi dal perimetro di consolidamento gli organismi/società controllati/partecipati il cui bilancio è irrilevante in base a quanto previsto dal punto 3.1. del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;

4. Di approvare lo schema di Bilancio consolidato dell’anno 2018 del Gruppo “Comune di Fano”, nelle RISULTANZE riportate il allegato comprendenti:

- Conto Economico Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato Attivo
- Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla “Relazione sulla gestione e Nota Integrativa”;

5. Di prendere atto della relazione dei Revisori dei Conti di cui all’art. 239, del D.Lgs.n.267/2000, come da allegato verbale;

6. Di pubblicare sul sito dell’Ente “Amministrazione trasparente” – Sezione “Bilanci”, il bilancio

consolidato dell'esercizio 2017 e nell'ambito dei "Servizi in evidenza" - "Archivio delibere ed atti";

7. Di dare atto che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010 n.104, oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.24.11.1971, n.1199;

8. Di attestare:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 19

VOTI FAVOREVOLI: 15

VOTI CONTRARI: 4 (Ilari, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi)

ASTENUTI: 3 (Mazzanti, Panaroni, Ruggeri)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Cecchetelli Carla
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **105** del **27/09/2019** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 01/10/2019

L'incaricato dell'ufficio segreteria
MOGETTA DANIELA
